

# **BGer 2C\_517/2025 vom 16. Oktober 2025**

Bundesgericht, 2025-10-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_517\\_2025](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_517_2025)

FR: TF 2C\_517/2025 du 16 octobre 2025

IT: TF 2C\_517/2025 del 16 ottobre 2025

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Secondo l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Siccome il ricorrente è un cittadino italiano e può in principio richiamarsi all'accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), la citata clausola d'eccezione non trova però applicazione (sentenza 2C\_148/2023 del 12 febbraio 2025 consid. 1.1).

### **E. 1.2**

Il gravame è stato presentato nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. b in relazione con l' art. 100 cpv. 1 LTF ), contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2; art. 90 LTF ) e da persona legittimata in tal senso ( art. 89 cpv. 1 LTF ), di modo che va esaminato come ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).

### **E. 2.1**

Il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio ( art. 106 cpv. 1 LTF ). Ciò nonostante, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge, che impone un confronto con il giudizio impugnato, esso si confronta di regola solo con le censure sollevate ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ). Il Tribunale federale può però accogliere o respingere un ricorso per motivi diversi da quelli su cui si è fondata l'autorità inferiore (sentenza 2C\_554/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 2.1) ma, dopo un rinvio all'istanza precedente e un nuovo ricorso, non può tornare su aspetti già decisi nella sua prima pronuncia (sentenze 2C\_290/2024 del 5 settembre 2024 consid. 4.1, 2C\_73/2019 del 9 ottobre 2020 consid. 4.1).

Esigenze di motivazione più severe valgono in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali, che dev'essere formulata in maniera precisa ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).

### **E. 2.2**

Sul piano dei fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore ( art. 105 cpv. 1 LTF ). Può rettificarli o completarli se sono manifestamente inesatti, ovvero arbitrari, o risultano da una violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF ( art. 105 cpv. 2 LTF ; DTF 140 III 1 .15 consid. 2). Nuovi fatti e prove sono ammessi solo alle condizioni previste dall' art. 99 LTF .

### **E. 2.3**

Nella fattispecie, siccome l'insorgente non li mette in discussione - con una motivazione che ne dimostri un accertamento arbitrario ( art. 106 cpv. 2 LTF ) - i fatti che emergono dalla

sentenza impugnata vincolano il Tribunale federale ( art. 105 cpv. 1 LTF ). Non sono date rispettivamente dimostrate nemmeno le condizioni previste dall' art. 99 LTF , ragione per la quale occorre riferirsi solo agli atti già acquisiti dalle istanze inferiori e componenti l'incarto cantonale.

### **E. 3.1**

Nella sentenza di rinvio 2C\_148/2023 del 12 febbraio 2025, il Tribunale federale ha constatato che il ricorrente non pretendeva di essere un lavoratore ai sensi dell'ALC e ha negato allo stesso un diritto di rimanere ai sensi dell' art. 7 ALC in relazione con l' art. 4 allegato I ALC e con l' art. 2 del regolamento (CEE) n. 1251/70. In assenza di tutti gli elementi di fatto per decidere, non si è invece espresso sul diritto al rilascio di un permesso di dimora UE/AELS per persone che non svolgono un'attività economica ( art. 6 ALC in relazione con l' art. 24 allegato I ALC ), ordinando alla Corte cantonale di svolgere al riguardo gli accertamenti ancora necessari.

### **E. 3.2**

Pronunciandosi nuovamente sulla causa, dopo avere proceduto ai complementi istruttori richiesti dal Tribunale federale, con sentenza del 12 febbraio 2025 la Corte cantonale ha stabilito che l'insorgente:

(a) non adempie le condizioni per ottenere un permesso di dimora UE/AELS senza attività lucrativa ( art. 6 ALC in relazione con l' art. 24 allegato I ALC ), poiché non dispone di mezzi finanziari sufficienti al suo sostentamento (giudizio impugnato, consid. 2-4);

(b) il mancato rinnovo dell'autorizzazione di soggiorno rispetta il principio di proporzionalità e l' art. 8 CEDU (giudizio impugnato, consid. 5-6).

### **E. 3.3**

Secondo il ricorrente, queste conclusioni non possono essere però condivise e il suo permesso di dimora UE/AELS per persone che non svolgono nessuna attività economica andrebbe rinnovato.

### **E. 4.1**

Ora, la Corte cantonale ha esaminato il rispetto del principio della proporzionalità in maniera estesa, sia nell'ottica del diritto interno che dell' art. 8 CEDU , e spettava quindi al ricorrente spiegare - confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata e i vari aspetti tematizzati nella stessa - perché violerebbe il diritto.

### **E. 4.2**

In contrasto con l'art. 42 cpv. 2 e con l' art. 106 cpv. 2 LTF , una simile spiegazione non è stata però fornita di modo che, su questo punto, il ricorso non può essere approfondito (precedente consid. 2.1).

### **E. 5**

Resta quindi da esaminare il diniego del diritto a un permesso di dimora UE/AELS in base all' art. 6 ALC in relazione con l' art. 24 allegato I ALC , che il ricorrente contesta indicando che alla questione dei mezzi sufficienti al proprio sostentamento andrebbe risposto "in concreto" e non "in astratto" come fatto dall'istanza inferiore.

### **E. 5.1**

Come detto, il Tribunale federale si è già occupato della fattispecie nella sentenza 2C\_148/2023 del 12 febbraio 2025 e in tale contesto ha anche presentato il quadro legale di riferimento (ivi, consid. 6.2). A tale esposizione può essere quindi rinviato pure in questa sede. In proposito, basti rammentare quanto segue:

(a) l' art. 24 par. 1 allegato I ALC subordina tra l'altro il riconoscimento di un diritto di soggiorno per persone che non svolgono nessuna attività economica al fatto che chi fa valere questo diritto disponga, per sé e per la propria famiglia, di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno (lett. a);

(b) giusta l'art. 24 par. 2 allegato I in relazione con l'art. 16 cpv. 2 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203), i mezzi finanziari a disposizione di una persona che beneficia di una rendita sono considerati sufficienti se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30; sentenza 2C\_500/2024 del 10 dicembre 2024 consid. 7.1 seg.);

(c) nell'esaminare i mezzi finanziari a disposizione non bisogna solo considerare quelli del richiedente, ma anche eventuali aiuti economici di terzi ( DTF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3); ciò vale però soltanto se questi mezzi finanziari sono davvero disponibili e l'impegno dei terzi a fornirli è credibile ( DTF 135 II 265 consid. 3.4; sentenza 2C\_975/2022 del 20 aprile 2023 consid. 7.2).

## **E. 5.2**

Alla luce dei fatti accertati dall'istanza inferiore dopo il rinvio dell'incarto alla stessa ( art. 105 cpv. 1 LTF ) e contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, le condizioni per concedere un permesso di dimora UE/AELS in base all' art. 24 allegato I ALC non sono date e il giudizio impugnato dev'essere confermato.

### **E. 5.2.1**

Dalla sentenza cantonale risulta difatti un reddito annuo computabile, calcolato in base all'art. 11 cpv. 1 lett. d LPC, di fr. 9'658.16 (rendita AVS annua di fr. 2'880.-- e rendita pensionistica italiana annua di fr. 6'778.16), mentre le spese annue, calcolate in base all'art. 10 cpv. 1 lett. a e b e cpv. 3 lett. d LPC, ammontano a fr. 34'278.60 (importo annuo di fr. 20'670.-- per la copertura del fabbisogno generale vitale, cui va ad aggiungersi un importo annuo di fr. 6'751.80 per la cassa malattia e un importo annuo di fr. 6'856.80 per la pigione). Di conseguenza, la situazione finanziaria del ricorrente presenta un deficit annuo che ammonta a fr. 24'620.45 - ovvero ancora maggiore di quello indicato nel giudizio impugnato - e questo deficit gli darebbe anche un chiaro diritto ad accedere alle prestazioni complementari.

Sempre in base a quanto risulta dal giudizio impugnato ( art. 105 cpv. 1 LTF ), la sua sostanza netta al 31 dicembre 2024 era in effetti di fr. 26'484.50, e non raggiungeva quindi la soglia di fr. 100'000.-- oltre la quale il diritto alle prestazioni complementari non è dato ( art. 9a cpv. 1 LPC e contrario; nello stesso senso, cfr. ancora la sentenza 2C\_500/2024 del 10 dicembre 2024 consid. 7.3).

### **E. 5.2.2**

D'altra parte, non si può neppure rimproverare ai Giudici ticinesi di non avere considerato tra le entrate del ricorrente il sostegno finanziario che gli verrebbe garantito dall'amico

B.\_\_\_\_\_, perché la prova del fatto che queste entrate fossero effettivamente disponibili e l'aiuto promesso fosse credibile, come richiesto dalla giurisprudenza del Tribunale federale (precedente consid. 5.1), non era stata fornita.

Alla domanda del Tribunale amministrativo ticinese di specificare l'ammontare della garanzia data dall'amico, documentando le entrate e le uscite dell'economia domestica dello stesso, l'insorgente si è infatti limitato a trasmettere: (a) la busta paga del mese di marzo 2025 di B.\_\_\_\_\_, che attestava un salario mensile netto di fr. 3'003.20, tredicesima inclusa; (b) una dichiarazione con cui B.\_\_\_\_\_ indicava genericamente di volere continuare a costituirsi garante del ricorrente "nel caso in cui l'interessato non dovesse essere in grado di far fronte ad eventuali impegni economici", precisando però di dovere anche mantenere un figlio minorenni in Italia (nello stesso senso, cfr. la sentenza 2C\_500/2024 del 10 dicembre 2024 consid. 7.3).

### **E. 5.3**

Come detto, le entrate accertate del ricorrente non superano pertanto l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero a ottenere le prestazioni complementari in base alla LPC. Di conseguenza - pur apprezzando molto gli sforzi dell'insorgente a non fare capo all'assistenza sociale, che in ambito ALC comprende le prestazioni complementari ( DTF 135 II 265 consid. 3.6) - va rilevato che le condizioni legali per il rinnovo del suo permesso di dimora UE/AELS non sono date (sempre nello stesso senso, cfr. ancora la sentenza 2C\_500/2024 del 10 dicembre 2024 consid. 7.3).

### **E. 6.1**

Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto.

### **E. 6.2**

L'istanza di assistenza giudiziaria non può essere accolta siccome il gravame doveva apparire sin dall'inizio come privo di probabilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF ).

### **E. 6.3**

Nell'addossare le spese giudiziarie all'insorgente viene comunque considerata la sua situazione finanziaria e fissato un importo ridotto (art. 65 cpv. 1 e 2 e 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.